



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 58 del Registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA

Ufficio
del 15-02-2018 N.25

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZE D.LVO 81/2008 E SMI - DE=
TERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCA=
RICO

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Micigliano è individuato “datore di lavoro” ai sensi dell’art.2 comma 1 lettere b) del D.Lvo 81/2008;

CHE tra i compiti del datore di lavoro è quello preminente della valutazione dei rischi per la sicurezza del luogo di lavoro e salute dei lavoratori nonché quello di eventuale sistemazione dei luoghi di lavoro;

CHE l’art.31 del D.Lvo 81/2008 individua gli obblighi di prevenzione prevedendo che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione conferendo i relativi incarichi ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ovvero, in caso di accertata assenza, a servizi esterni all’azienda;

CHE all’interno dell’Ente non vi sono figure in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia ai fini del conferimento dell’incarico di responsabile del suddetto servizio;

Che il comma 1 dell’art.31 sopra citato prevede che il datore di lavoro, in carenza di dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, debba avvalersi di unità esterne all’Ente, in possesso di competenze specifiche in materia di prevenzione e protezione;

CHE il Comune di Micigliano intende affidare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008 relativamente la consulenza per la tutela della sicurezza dell'Ente Comune:

- Incarico RSSP responsabile servizio sicurezza e prevenzione con attribuzione dei compiti e responsabilità come definito dalla normativa vigente;
- Incarico medico competente e relativo esperimento servizio;
- Redazione documentazione in materia di sicurezza secondo la normativa vigente ed aggiornamenti in merito;
- Elaborazione procedure di sicurezza per tutte le attività svolte dal e nel Comune;
- Supporto tecnico necessario per l'individuazione delle misure necessarie di tutela di legge;
- Verifica che le misure tecniche, organizzative, procedurali adottate, non comportino rischi per l'ambiente e la popolazione e che siano rispettate le norme igienico sanitarie;
- Tutti gli adempimenti di consulenza D.Lvo 81/2008 e s.m.i di legge cui debbono adempiere le pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.26 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che obbliga i Comuni ad aderire alle convenzioni CONSIP in quanto la legge prevede la possibilità di ricorrervi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo – qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;

CHE tale servizio non risulta presente sul MEPA;

CHE pertanto è possibile procedere in autonomia rispetto all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto;

CHE il Comune di Micigliano, fino ad ora ha speso la somma di € 1.500,00 circa al massimo, annuali, per il servizio di cui trattasi;

INTENDENDO, con la presente procedura, affidare il servizio di consulenze D.Lvo 81/2008 e s.m.i. per anni cinque e quindi per un costo complessivo sicuramente inferiore ai 40.000,00 €;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per lavori in amministrazione diretta;

CHE, quindi, in base a quanto sopra riportato, il Comune di Micigliano, intendendosi dotare di consulente sicurezza sul lavoro ha intenzione di esperire una procedura di selezione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art.77 D.lvo 50/2016 e s.m.i., con nomina di commissione interna all'ente ed ai sensi dell'art.95 d.lvo 50/2016;

VISTA la lettera di invito alla presente procedura allegata e parte integrante al presente atto;

CONSIDERATO che per motivi di urgenza, essendo il contratto con l'attuale operatore in scadenza al 28.02.2018, e constatata la non complessità della tipologia di servizio da affidarsi, si intende concedere un tempo ristretto per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati;

TUTTO ciò premesso e considerato:

DETERMINA

CHE, anche se non integralmente riportate, le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI procedere a selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di consulenza D.Lvo 81/2008 ai sensi del D.Lvo 50/2016 e s.m.i e con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicata alla procedura dell'affidamento diretto;

DI approvare la lettera di invito parte integrante della presente determinazione e procedere all'esperimento della procedura.

COMUNE DI MICIGLIANO PROVINCIA DI RIETI

Indirizzo: Via San Biagio n.1 - 02010 Micigliano (RI) Telef. e Fax (0746) 577893 C.F. e P. IVA
00113670574

mail: tecnico.micigliano@libero.it pec: commune.micigliano.ri@legalmail.it

Spett.le
DITTA

.....
.....

Oggetto: CONSULENZE D.LVO 81/2008 E SMI - periodo ANNI 5 - Indagine di mercato per richiesta presentazione dell'offerta finalizzata all'affidamento diretto.

Questa amministrazione intende affidare, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di consulenza D.Lvo 81/2008 e s.m.i. per conto del Comune di Micigliano e per la gestione del servizio sicurezza dell'ente, come descritto nella presente lettera di invito:

Si invita pertanto codesta rispettabile Ditta ad inviare la propria migliore offerta con i contenuti di seguito disciplinati entro e non oltre il **22.02.2018 alle ore 12:00**.

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La base di affidamento soggetta a ribasso è pari ad € 1.300,00 (esclusi costi dei corsi di aggiornamento e visite mediche) (milletrecento euro) oltre IVA nei termini di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo fissato a base di gara.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Micigliano (Provincia di Rieti), Via San Biagio n.1 - 02010 Micigliano (RI) - tel. E fax 0746/577893 – e mail: tecnico.micigliano@libero.it

LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di consulenza d.lvo 81/2008 e s.m.i. per le stazioni appaltanti e riportato in breve come segue:

- Incarico RSSP responsabile servizio sicurezza e prevenzione con attribuzione dei compiti e responsabilità come definito dalla normativa vigente;
- Incarico Medico competente e relativo esperimento servizio;
- Redazione documentazione in materia di sicurezza secondo la normativa vigente ed aggiornamenti in merito;
- Elaborazione procedure di sicurezza per tutte le attività svolte dal e nel Comune;
- Supporto tecnico necessario per l'individuazione delle misure necessarie di tutela di legge;
- Verifica che le misure tecniche, organizzative, procedurali adottate, non comportino rischi per l'ambiente e la popolazione e che siano rispettate le norme igienico sanitarie;
- Tutti gli adempimenti di consulenza D.Lvo 81/2008 e s.m.i di legge cui debbono adempiere le pubbliche amministrazioni;

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera p\)](#) (.... “p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;”) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice dei contratti pubblici;

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.*
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;*
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#);*
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33](#);*
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;”*

ai sensi degli artt 47 e48 del codice dei contratti:

Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. I consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'[articolo 84, comma 2](#), sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

.....

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.....

4. Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere d\) ed e\)](#), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera f\)](#); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera c\)](#), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 5](#), in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 5](#), in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\), c\) ed e\)](#).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

REQUISITI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'Art. 80. (Motivi di esclusione) – del codice dei contratti pubblici: saranno esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli operatori economici che si troveranno nelle seguenti condizioni:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le [Linee guida n. 6 dei ANAC](#))

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E MANUTENTIVA n. 25 del 15-02-2018 - Pag. 10 - COMUNE DI MICIGLIANO

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

.....

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Al fine della partecipazione alla presente procedura i candidati dovranno possedere:

- A) idoneità professionale quale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per la tipologia di servizio richiesto dalla presente procedura di aggiudicazione Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- B) capacità economica e finanziaria : copertura tramite polizza assicurativa contro i rischi professionali;
- C) capacità tecniche e professionali da dimostrare con una nota dell'elenco delle esperienze maturate nel settore dell'appalto relativamente alla pubblica amministrazione nell'anno precedente al presente;

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente affidamento si svolgerà con procedura aperta con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 77 D.Lgs 50/2016, valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri sotto indicati. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

7a) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo punti 60

I 60 punti relativi all'offerta tecnica saranno così definiti:

il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei titoli di studio di cui l'azienda è munita, dell'esperienza maturata negli anni sulla materia sicurezza e dei rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di situazioni di consulenza analoghe a quella da affidare con la presente procedura.

L'aggiudicazione avverrà secondo i seguenti criteri:

- Esperienza nella gestione delle consulenze in materie di sicurezza sul lavoro con le pubbliche amministrazioni, - *max punti 15;*
- Numero dipendenti azienda e curriculum dell'azienda/studio professionale (curriculum RSP e medico competente) , titoli di specializzazione, incluse anche attività formativa specialistica e curriculum del medico:
 - Esperienza assente: punti 0*
 - Esperienza sufficiente: punti 5*
 - Esperienza media alta: punti 15*
 - Esperienza alta: punti 20*
- Proposta di offerta tecnica relativa alla modalità di gestione del servizio offerto: *max punti 20.* Nell'analizzare le differenti proposte di gestione del servizio si terrà conto delle seguenti linee guida: servizi offerti dettagliatamente riportati, corsi di aggiornamento proposti,
 - Proposta non esplicitata: Punti 0*
 - Proposta poco sviluppata o generica: Punti 10*
 - Proposta sufficientemente articolata e adeguata: Punti 20*
 - Proposta di ottima qualità in cui vengono esplicitati tutti gli aspetti richiesti: Punti 25*

7b) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 40 punti

Prezzo annuo richiesto: massimo 40 punti

Al concorrente che avrà offerto il canone più alto verranno assegnati punti 40. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore, secondo la seguente proposizione: corrispettivo da valutare

----- x 40

corrispettivo più alto

In caso di parità del risultato, si darà preferenza al concorrente che ha raggiunto il punteggio più alto al predetto punto 7a). Qualora anche il punteggio al punto 7a) risulti dello stesso valore, si procederà con il sorteggio.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I concorrenti interessati alla presente asta, dovranno far pervenire al Comune di Micigliano (Via San Biagio n. 1, cap. 02010 Micigliano - RI), a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 22.02.2018** un plico, chiuso, sigillato con ceralacca o striscia di carta incollata o nastro adesivo antistrappo (in modo da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto), controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'esatta indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, il recapito telefonico, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la partita IVA, la dicitura " **“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA D.LVO 81/2008 PER IL COMUNE DI MICIGLIANO”** e contenente, a pena di esclusione:

Busta A – Documentazione amministrativa

Busta B – Offerta tecnica

Busta C - Offerta Economica;

Busta A – documentazione amministrativa:

All'interno della busta A dovrà essere contenuta:

1. DICHIARAZIONE del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica e finanziaria, alla capacità tecnica e ulteriori condizioni richieste dal dossier di gara dichiarazioni mediante autocertificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 come da modello allegato CON ALLEGATA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;
2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per la tipologia di servizio del presente appalto (Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#) del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente);
3. capacità economica e finanziaria: copertura tramite polizza assicurativa contro i rischi professionali;
4. capacità tecniche e professionali da dimostrare con una nota dell'elenco delle esperienze maturate nel settore dell'appalto relativamente alla pubblica amministrazione nell'anno precedente al presente;

Busta B – Offerta Tecnica:

L'Offerta Tecnica, deve essere una relazione dettagliata ed esplicativa da cui si evinca (con annessa documentazione allegata) l'esperienza nella gestione delle consulenze in materie di sicurezza sul lavoro con le pubbliche amministrazioni, il numero di dipendenti azienda e curriculum dell'azienda/studio professionale (curriculum RSPP e medico competente), titoli di specializzazione dell'azienda (anche individuali dei dipendenti), incluse anche attività formative specialistiche e curriculum del medico, proposta di offerta tecnica relativa alla modalità di gestione del servizio offerto.

Il tutto dovrà essere inserito in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con i dati del mittente e la dicitura e con su scritto busta B – “offerta tecnica”.

Busta C – Offerta Economica:

L'offerta economica, debitamente sottoscritta dal concorrente, con il criterio del ribasso in percentuale dovrà praticamente riportare la percentuale di ribasso offerto sull'importo annuale posto a base d'asta scritto in cifre ed in lettere. L'offerta dovrà essere inserite in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con i dati del mittente e la dicitura e con su scritto busta C – “offerta economica”.

La consegna del plico, contenente la documentazione di partecipazione alla gara e le offerte, dovranno avvenire mediante:

- servizio postale, con raccomandata A/R o posta celere;
- agenzie di recapito autorizzate;
- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo comunale che rilascerà ricevuta, negli orari DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga all'ufficio protocollo entro il giorno ed ora stabiliti. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è da considerarsi perentorio e si precisa che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella apposta con timbro di arrivo dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Trascorso il termine ultimo sopraindicato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata.

La mancanza anche di uno solo degli allegati o il mancato rispetto di ogni formalità descritta comporterà l'esclusione dalla gara.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Sul preventivo dovrà essere espressamente indicato il termine di validità dell'offerta pari a 180 giorni.

TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo contrattuale sarà pari a cinque anni decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio certificata da relativa determinazione di affidamento del servizio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La liquidazione del servizio previsto avverrà annualmente per quanto concerne la consulenza e alla presentazione di fattura relativa al preciso servizio effettuato (corsi di aggiornamento, parcella medico competente, visite, ecc...) per tutto il resto. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario, per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.

REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è regolata ai sensi dell'art.106 del codice dei contratti pubblici.

PRESCRIZIONI PER L'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art. 3 commi 7 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della stessa legge si impegna, in caso di subappalto, ad inserire nei relativi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai, come previsto dalla legislazione vigente.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art. 140 Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Si precisa che ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere in servizio in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs 8/8/1994, n. 490 e ss.mm.ii. ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6/9/1982, n. 629 e ss.mm.ii., come convertito con legge 12.10.1982, n. 726 e ss.mm.ii., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Romagnoli Raffaella.

Le ditte interessate potranno richiedere informazioni contattando l'ufficio tecnico al numero di tel. 0746/577893 – 3 o alla mail comunale: tecnico.micigliano@libero.it.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti all'affidamento saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati

Spett.le COMUNE DI MICIGLIANO
Via San Biagio, 1
2010 GLIANO (RI)

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA CAPACITÀ**

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi pubblicipreviste dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni e indica, come segue, le esatte generalità:

a.1) del direttore tecnico:

| |
|--------------------------------------|
| Sig. nato/a a il |
| residente in via n. |

a.2) per le imprese individuali - del titolare:

| |
|--------------------------------------|
| Sig. nato/a a il |
| residente in via n. |

a.3) per le società in nome collettivo - dei soci:

a.4) per le società in accomandita semplice - dei soci accomandatari:

a.5) per altri tipi di società o consorzi - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

| N.D. | Qualifica | Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Residenza |
|-------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

a.6) dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara informale:

| N.D. | Qualifica | Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Residenza |
|-------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

b) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (*Art. 80, del Codice*) :

| N.D. | Organo giudiziario che ha emesso la sentenza | Condanna |
|-------|--|----------|
| | | |

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di preventivo; in particolare, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli elaborati tecnico/amministrativi e di accettare le relative penalità in caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni;
- e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta e delle condizioni del servizio

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

- l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999);
- n) che la pec o e-mail alla quale va inviata l'eventuale richiesta è il seguente:.....

nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese :

- o.1) *(dichiarazione da rilasciare dai consorzi stabili: di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto:*

| N.D. | DENOMINAZIONE | Sede Legale |
|-------|---------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
|-------|-------|-------|

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio stabile concorrente rappresentato dal... sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile concorrente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere;

o.2) *(dichiarazione da rilasciare dai **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e dai **consorzi tra imprese artigiane** e, quindi, di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto:*

| N.D | DENOMINAZIONE | Sede Legale |
|-------|---------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio concorrente rappresentato dal... sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio concorrente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere;

o.3) *[dichiarazione da rilasciare dai **raggruppamenti temporanei** e, quindi, rispettivamente, dai **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, dai **consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile** e dai **soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)**]: si da atto di ben conoscere che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o in più di un GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE;*

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o di GEIE non ancora costituiti):

p) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni **d i c a p o g r u p p o a**

q) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c. o ai GEIE;

r) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla gara d'appalto dei servizi in oggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d'appalto dei servizi in oggetto di altro soggetto che si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui di seguito si riportano le generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i... soggett... di seguito indicat..., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o la relazione di fatto, è il seguente:

- Impresa
.....
con sede in

.....
cod. fisc. - partita IVA

Organi rappresentativi:

(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)

Sig.

.....
.....

nato/a a il
.....

residente nel Comune di; Prov.
.....

Via/Piazza

.....
s) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all'art. 9, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007 (in G.U. 30 novembre 2007, n. 279);

t) la non sussistenza di condizioni ostative nel certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

1. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), relativa alla iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura artigianato rilasciata in data non anteriore a 6 mesi antecedenti la data della data della lettera di richiesta preventivo. (Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#)

del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente);

2. dichiarazione di capacità economica e finanziaria da dimostrare tramite copertura con polizza assicurativa contro i rischi professionali;
3. capacità tecniche e professionali da dimostrare con una nota dell'elenco delle esperienze maturate nel settore dell'appalto relativamente alla pubblica amministrazione nell'anno precedente al presente;

FIRMA

.....

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 15-02-2018

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-02-2018 al 02-03-2018.

81

Micigliano, li 03-03-2018

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana